



N. 10 - luglio 2018

AA.SS. 5, 199, 253, 392 e 652 - Disposizioni in materia di legittima difesa

Quadro normativo

L'istituto della **legittima difesa** si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella **necessità di autotutela** della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta entro determinati limiti una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza (*vim vi repellere licet*). La relativa disciplina è contenuta nell'art. 52 del codice penale.

Articolo 52 c.p. (*Difesa legittima*)

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (primo comma). Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (secondo comma). La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (terzo comma).

I **requisiti** della legittima difesa appaiono quindi (primo comma):

- ✓ l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
- ✓ la necessità della difesa;
- ✓ l'attualità del pericolo;
- ✓ l'ingiustizia dell'offesa;
- ✓ il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il secondo e terzo comma dell'art. 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la c.d. **legittima difesa domiciliare** (o legittima difesa allargata). Mediante il riferimento all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma) oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma).

In proposito è opportuno segnalare che la giurisprudenza ha ritenuto che gli **spazi condominiali** rientrano nelle "appartenenze" dell'abitazione, ai sensi dell'art. 614, comma 1, c.p. e nei luoghi in cui viene presunto il rapporto di proporzione che legittima la privata difesa ex art. 52, comma 2, c.p. (Cassazione, Sentenza n. 8090 del 2017)

In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la difesa legittima della "propria o altrui incolumità" o dei "beni propri o altrui"; in relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante:

- il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita)
- deve sussistere il pericolo di aggressione.

In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una sorta di **presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa**.

In generale, in relazione al **rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa** ai fini della configurabilità della sussistenza della legittima difesa, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto opportuno non limitarsi ad un confronto puramente statico tra i due beni contrapposti bensì di pervenire a un giudizio più articolato che tenga conto:

- del fatto che il bene dell'aggressore possa essere tutelato in misura minore rispetto a quello dell'agredito; potrà essere ritenuta sussistente la scriminante anche quando sia sacrificato un bene di valore superiore rispetto a quello minacciato (il bene della vita dell'aggressore potrà, quindi, soccombere in presenza di un tentativo di violenza sessuale);
- di tutte le circostanze che concretamente possano influenzare il giudizio di proporzione difesa-offesa (intensità del pericolo, caratteristiche fisiche dell'agredito e dell'aggressore, tempo e luogo dell'azione);
- dei mezzi di difesa a disposizione della vittima (in particolare, ove vi sia possibilità di scegliere tale mezzo).

Va rilevato come l'art. 52, secondo comma, non chiarisca espressamente a quali beni si riferisce il pericolo di aggressione (bene della vita e incolumità personale e/o beni patrimoniali).

Tuttavia, che tale pericolo debba intendersi riferito alla vita e alla incolumità delle persone presenti nel domicilio, oltre che da motivi sistematici, si ricava dagli stessi lavori preparatori della legge 59/2006. Nella seduta del Senato del [6 ottobre 2004](#) e del [19 ottobre 2004](#), sia il primo firmatario della proposta di legge, sen. Gubetti, sia il relatore di maggioranza, sen. Ziccone, ribadirono tale impostazione: il primo precisò che "il pericolo di aggressione si riferisce alle persone e non alle cose..."; esemplificativamente, il sen. Ziccone affermò come il comportamento di chi spara alle spalle del ladro che scappa "era e rimarrà punibile anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge, perché deve non solo, ripeto, non esserci la desistenza, ma deve esserci altresì un pericolo oggettivo di aggressione ovviamente alla persona (...) lo chiarisco in

questa sede per evitare equivoci". Del resto, se il pericolo di aggressione fosse stato riferito solo ai beni patrimoniali, l'art. 52, secondo comma, c.p. risulterebbe in contrasto con l'art. 2, comma 2, della CEDU, che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti "assolutamente necessario" per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

Complementare alla legittima difesa appare il tema dell'abuso della scriminante. Si parla di **eccesso colposo di legittima difesa**, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva. L'art. 55 c.p. prevede che "*quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), 52 (difesa legittima), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo*". E' quindi interesse del soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante. La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice, che terrà conto di un complesso di circostanze oggettive: anche in tal caso, si tratta dell'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; dei mezzi di reazione a disposizione dell'agredito e del modo in cui ne ha fatto uso; del bilanciamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.

In proposito è opportuno segnalare quanto precisato in una recente sentenza dalla Corte di Cassazione ([Sentenza n. 6972 del 2017](#)). Il Giudice di legittimità in quella sede ha rilevato come l'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p. nella legittima difesa, dati i presupposti requisiti dell'aggressione ingiusta attuale e della necessità di difendersi, investa il requisito della proporzione della difesa rispetto all'offesa. L'assenza dei presupposti di cui innanzi (specificamente del bisogno di rimuovere un pericolo attuale), impedisce, pertanto, a parere della Suprema Corte, di ravvisare l'ec-

cesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati.

Breve analisi della giurisprudenza in materia di legittima difesa

La giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 ha, in definitiva, dimostrato come **la presunzione legale introdotta per la violazione di domicilio non sia stata in grado di superare i rigorosi limiti di liceità della legittima difesa** previsti dall'art. 52, primo comma, del codice penale. Tale presunzione - secondo giurisprudenza consolidata - incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti, il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità-inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi (in tal senso, tra le altre, Cassazione, Sentenze n. 691 del 2014, n. 23221 del 2010, n. 25653 del 2008).

Secondo una ulteriore pronuncia (Cassazione, Sentenza n. 50909 del 2014), in tema di legittima difesa, la legge n. 59 del 2006, introducendo il comma secondo dell'art. 52 del codice penale, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando **la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi** come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.

La Cassazione ha ritenuto come lo stesso ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'agredito, in carenza sempre della aggressione o della esposizione della controparte ad un pericolo alla propria vita o incolumità, non acquisisca rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa; la Suprema Corte ha negato l'esimente in presenza di **"un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora"** (v. Sentenza n. 12466 del 2007). Con tale locuzione, quindi, il Collegio ha lasciato intendere la impossibilità di

derogare al principio di proporzionalità fra aggressione e difesa (di cui il legislatore del 2006 ha imposto la presunzione).

Come previsto dall'art. 52, secondo comma, c.p., nell'ipotesi in cui **l'agredito agisca per difendere beni patrimoniali** necessita il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione.

Proprio la legittimità della difesa dei beni patrimoniali è stata oggetto di pronunce che - ferma restando la necessità del doppio citato requisito (non desistenza e pericolo di aggressione) - hanno sempre valutato rigorosamente anche la presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa di cui al secondo comma dell'art. 52. Importanza dirimente continua ad avere, ai fini del **giudizio di proporzione**, il confronto tra il bene dell'agredito (posto in pericolo dall'aggressore) e il bene dell'aggressore (posto in pericolo dalla reazione dell'agredito). In tale direzione, le posizioni giurisprudenziali (oltre che dottrinarie) in materia appaiono consolidate fin dai primi casi sottoposti al giudizio della Cassazione dopo la riforma del 2006.

Nella Sentenza n. 32282 del 2006 - successiva alla novella introdotta all'art. 52 c.p. - la Cassazione affrontò un caso in cui all'imputato era contestato l'eccesso di legittima difesa per avere esploso un **colpo di pistola dalla finestra dell'abitazione contro la vittima in fuga**, che in seguito moriva per le lesioni riportate (quest'ultimo si era introdotto nella sua abitazione per un tentativo di furto, previa effrazione di una finestra). Dopo che in primo grado l'imputato era stato assolto (perché il fatto non sussiste), la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, riconosceva la responsabilità penale dell'imputato. Secondo i giudici di legittimità, **anche dopo la novella legislativa del 2006, non viene meno il rapporto di proporzione di cui al primo comma dell'art. 52 c.p.** e si concretizza l'esimente quando l'uso di un'arma ha come fine ultimo quello di "difendere la propria o altrui incolumità", ovvero "i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". La Corte ha ritenuto, pertanto, l'imputato colpevole dell'eccesso di legittima difesa in quanto dalle risultanze processuali si evinceva

che non sussisteva un "pericolo di aggressione" e la vittima, dandosi alla fuga, aveva in sostanza desistito dal suo iniziale intento aggressivo. Per la Cassazione, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, per integrare la scriminante della legittima difesa, deve essere vagliato secondo il criterio della proporzione di cui al primo comma art. 52 c.p. e tale valutazione deve pur sempre operare in relazione alla situazione concreta sussistente nel momento in cui si faccia uso dell'arma.

Analoghe posizioni sono state confermate dalla giurisprudenza successiva. La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 28802 del 3 luglio 2014, ha ritenuto che, anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare **non potrà giustificare l'uccisione con uso legittimo delle armi di un ladro introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'agredito** (anche nel caso in oggetto, il proprietario, dopo aver sorpreso il ladro in casa, gli aveva sparato dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura). Si può concludere quindi che a diversa conclusione sarebbero potuti pervenire i giudici di legittimità ove l'aggressione al bene patrimoniale fosse stata accompagnata dal pericolo di una offesa alla vita o comunque all'incolumità fisica del proprietario della vettura o di un terzo.

Il contenuto dei disegni di legge

AS 5 - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

Il disegno di legge n. 5, di iniziativa popolare, reca disposizioni in materia di legittima difesa. Nel merito il provvedimento si compone di due articoli.

L'art. 1 modifica l'art. 614 c.p.:

- inasprendo le sanzioni previste per il **reato di violazione del domicilio (lett. a) e c)**.

L'art. 614 c.p., primo comma, incrimina due diverse condotte: la prima consiste nel fatto di chi **si introduce** nell'abitazione altrui, o nelle pertinenze di essa contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, ovvero si introduca in tali luoghi clandestinamente o con inganno; la seconda nel fatto di chi **si trattiene** nei luoghi suddetti contro la espressa

volontà di chi ha diritto di escluderlo o vi si trattiene con inganno o clandestinamente. Tali condotte sono sanzionate con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il disegno di legge raddoppia la suddetta pena detentiva ("da uno a sei anni").

Ai sensi del quarto comma dell'art. 614 c.p. poi il delitto è aggravato (la pena prevista è la "reclusione da uno a cinque anni") se il fatto viene commesso con violenza sulle cose, alla persona, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge interviene anche sulle pene per la condotta aggravata portando la reclusione a "da due a sette anni".

- escludendo qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora (**lett. d)**;
- introducendo la perseguibilità d'ufficio nel caso in cui il reato sia funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d'ufficio, come la rapina o il furto (**lett. b)**. Il delitto di violazione di domicilio è punibile a querela della persona offesa, tranne nel caso dell'ipotesi aggravata di cui al quarto comma dell'art. 614 c.p. (*vedi supra*), per la quale si procede invece d'ufficio.

Tale intervento mira - come precisa la relazione illustrativa - a costituire un più forte deterrente verso la categoria di criminali dediti a furti e rapine nei luoghi di privata dimora, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie giuridiche e di non poter più volgere a proprio profitto norme dettate a tutela di persone per bene, quale la risarcibilità del danno.

L'art. 2 del disegno di legge interviene invece sull'**eccesso colposo** di cui all'art. 55 c.p. Il nuovo periodo introdotto nell'articolo del codice esclude l'eccesso colposo quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi di legittima difesa "domiciliare". In tal modo chi difende l'incolumità o i beni propri o altrui all'interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa.

A differenza dell'AS 392 (*vedi infra*) il disegno di legge in esame interviene sul solo eccesso colposo nella legittima difesa e non anche - più in generale -

sull'eccesso colposo relativo alle altre cause di giustificazione richiamate nell'art. 55 c.p..

AS 199 - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

Il disegno di legge n. 199, di iniziativa dei sen. La Russa e altri, reca modifiche all'art. 52 c.p., finalizzati – come si precisa nella relazione illustrativa- a definirne più adeguatamente gli ambiti e a favorire una più omogenea e uniforme applicazione della disciplina codicistica. Nel merito il provvedimento si compone di **un solo articolo**.

In primo luogo (**co. 1, lett. a**) l'articolo unico modifica il terzo comma dell'art. 52, c.p., prevedendo che la disciplina relativa alla legittima difesa domiciliare trovi applicazione anche nel caso in cui il fatto avvenga nelle **immediate adiacenze** dei luoghi dove viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, sempreché risulti chiara e in atto l'intenzione di introdursi in tali luoghi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa.

La disposizione poi introduce una **nuova presunzione legale** in materia di **legittima difesa domiciliare**. Al riguardo si prevede che il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza si considerano presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dell'abitazione privata (o in ogni altro luogo o pertinenza ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale) con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa.

AS 253 - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

Il disegno di legge n. 253, di iniziativa dei sen. Caliendo e altri, apporta varie modifiche e integrazioni all'art. 52 c.p.

In primo luogo la disposizione integra il comma primo dell'art. 52 c.p. Tale disposizione- come ricordato- nella sua formulazione vigente prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Il disegno di legge con riguardo all'**offesa ingiusta** precisa che essa debba essere valutata "*come percepita dall'agredito al momento dell'insorgenza del pericolo*".

Inoltre l'articolo interviene sul secondo comma dell'art. 52 c.p. relativo al diritto di difesa, eliminando il riferimento alla "desistenza" (**co. 1 lett. b**).

Tale modifica, si precisa nella relazione illustrativa, è legata al fatto che la "desistenza" costituendo "*una condizione che, essendo difficilmente apprezzabile in un momento successivo ai fatti, quando non sussistono più le condizioni ambientali e di soggiogamento, risulta gravemente limitativa dello stesso diritto di difesa*".

La disposizione apporta poi sempre al citato secondo comma dell'art. 52, una integrazione finalizzata ad escludere la punibilità di colui che abbia operato in situazione di concitazione o di paura (**co. 1, lett. c**).

Si prevede inoltre che tali disposizioni si applichino anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di **ogni altro luogo** ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (**co. 1 lett. d**). Infine la disposizione (**co. 1 lett. e**) introduce un ulteriore comma all'art. 52, il quale prevede una ulteriore presunzione legale in materia di legittima difesa domiciliare. I requisiti sulla cui base opera la presunzione legale riguardano:

- le modalità del tentativo di ingresso abusivo (con effrazione e con violenza o minaccia di uso di armi);
- la circostanza che l'ingresso abusivo sia tentato da parte di una o più persone.

AS 392 -Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei sen. Mallegni e altri, si compone di un **solo articolo** volto ad integrare l'art. 55 c.p.

Tale disposizione, come detto (v. *amplius supra*), si riferisce alla figura dell'eccesso colposo, la quale ricorre allorché sussistono i presupposti di fatto di una causa di giustificazione (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità), ma l'agente per colpa ne travalica i limiti.

Il nuovo comma dell'articolo prevede che la colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzionalità, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di

tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.

Come precisa la relazione illustrativa "*il disegno di legge...è volto a restituire alla colpevolezza un ruolo centrale nella disciplina delle cause di giustificazione, sul presupposto che chi si trovi in determinate situazioni (non solo necessità di difendersi, ma anche di reazione armata da parte del pubblico ufficiale, ovvero stato di necessità) quasi mai è in grado di dosare la propria condotta, arrecando quella difesa minima che la giurisprudenza sembra pretendere, con conseguente giustificabilità dell'azione lesiva*". Inoltre la relazione sottolinea come "*la norma ...rilevando sul piano della colpevolezza, si limita a scusare la condotta e, non operando sul piano dell'oggettiva illiceità, lascia comunque aperta la strada ad eventuali azioni in sede civile*".

AS 652 - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

Il disegno di legge, di iniziativa dei sen. Romeo e altri, si compone di 4 articoli.

L'art. 1 aggiunge un ulteriore comma all'art. 52 c.p., il quale prevede che si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'art. 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Tale nuova presunzione legale in materia di legittima difesa domiciliare opera ogni qualvolta l'agredito compie atti volti a respingere l'ingresso o l'intrusione (nel domicilio o in ogni altro luogo in cui sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale) mediante effrazione o contro la volontà del proprietario (o di chi ha legittimamente la disponibilità dell'immobile) con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone. Rispetto alla presunzione legale introdotta dalla legge n. 59 del 2006 (*vedi supra*) la presunzione in esame si connota, fra le altre, anche per il mancato riferimento all'uso legittimo delle

armi legittimamente detenute e soprattutto per il mancato, esplicito richiamo al rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa.

L'art. 2 interviene sull'art. 624-*bis* c.p., il quale disciplina il **reato di furto in abitazione e furto con strappo**.

L'art. 624-*bis* c.p. disciplina due autonome figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Nel primo caso il fatto tipico consiste nel compiere l'azione furtiva "mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". La seconda autonoma figura criminosa consiste nello "strappare la cosa di mano o di dosso alla persona".

Più nel dettaglio la disposizione interviene sulla **cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo**, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a cinque anni e nel massimo dagli attuali sei anni a otto anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 927 euro a 10.000 euro e nel massimo dagli attuali 1500 euro a 20.000 euro). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle **condotte aggravate** contemplate dal terzo comma dell'art. 624-*bis* c.p. In particolare la disposizione prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 20.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 30.000 euro (attualmente 2000 euro).

In proposito è opportuno ricordare che l'art. 624-*bis* è stato oggetto di modifica - anche sotto il profilo sanzionatorio - da parte della legge n. 103 del 2017.

Infine il disegno di legge modifica l'ultimo comma dell'art. 624-*bis* c.p..

L'ultimo comma dell'art. 624-*bis* c.p. - nella sua formulazione vigente, introdotta dalla legge n. 103 del 2017 - prevede che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-*bis* (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si

operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Si prevede in particolare, che le circostanze attenuanti (ad eccezione della minore età) non possono essere ritenute equivalenti prevalenti rispetto a tutte le circostanze aggravanti - comuni o speciali- applicabili al furto in abitazione o con strappo.

L'art. 3 aggiunge un ulteriore comma all'art. 165 c.p., in base al quale la concessione del beneficio della **sospensione condizionale della pena**, nel caso di condanna per il reato di furto in abitazione e furto con strappo, è comunque subordinata al **pagamento integrale** dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Infine **l'art. 4** interviene sull'art. 4-*bis* O.P. inserendo tra i reati ostativi alla concessione dei **benefici penitenziari** anche il delitto di furto in abitazione e furto con strappo.

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati A.S. 218, 570 e 627 \(A.C. 85 e abb.\) \(n. 9 - luglio 2018\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[**www.senato.it**](http://www.senato.it)